

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1444</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, BASSANINI, MATTIOLI, SPINI, DEL GAUDIO,  
DANIELI, GAMBALE, INCORVAIA, MANGANELLI, SCOZZARI**

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane,  
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

*Presentata il 12 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali prevedeva, al capo VI, la costituzione entro due anni delle aree metropolitane interessanti le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli. Alle regioni competeva fissare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 142 del 1990, la delimitazione delle aree metropolitane, ed in mancanza o ritardo della proposta regionale, il Governo avrebbe dovuto provvedere direttamente. Niente di tutto questo è avvenuto. Con legge 2 novembre 1993, n. 436, è stato ulteriormente prorogato sino al 23 novembre 1994 il termine concesso alle regioni per le aree metropolitane; a quanto risulta alla vigilia della scadenza di tale termine

soltanto una delle nove regioni ha provveduto. Di qui la necessità di un provvedimento legislativo che preveda l'istituzione delle autorità metropolitane, consentendo di utilizzare la scadenza elettorale della prossima primavera per eleggere gli organi delle nuove città metropolitane. Ecco perché con la presente proposta di legge si stabilisce, in caso di mancata delimitazione territoriale da parte delle regioni delle aree metropolitane individuate dalla legge n. 142 del 1990, di considerare area metropolitana il territorio corrispondente alle rispettive province. Di conseguenza, le circoscrizioni comprese nei comuni capoluogo sono trasformate, a tutti gli effetti, in comuni.

È data delega al Governo perché, entro il 31 gennaio 1995, emani appositi decreti legislativi in materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In caso di mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte delle regioni interessate entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati dal medesimo articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i comuni compresi nelle relative province.

## ART. 2.

1. Le circoscrizioni dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli assumono l'autonomia, il ruolo e le competenze attribuite a tutti gli altri comuni inseriti nelle rispettive aree metropolitane.

## ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane nelle aree metropolitane definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.